

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 7 novembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
AN'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
AN'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 6; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1960, n. 1245.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nel 350° anniversario della morte Pag. 4118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1246.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ad acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede Pag. 4118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1247.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia ad acquistare una striscia di suolo pubblico di proprietà comunale Pag. 4118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1248.

Mutamento della denominazione del comune di Ulzio, in provincia di Torino, in quella di «Oulx» Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 1960, n. 1249.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Casine del comune di Sestola (Modena) Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 1960, n. 1250.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Villapizzone del comune di Milano Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1960, n. 1251.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in località Taglio del comune di Donada (Rovigo) Pag. 4119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1960, n. 1252.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Bordano del comune di Bordano Pag. 4120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 luglio 1960.

Rinnovo della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi INA-Casa Pag. 4120

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1960.

Composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703 Pag. 4120

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia «La Fondiaria vita», con sede in Firenze Pag. 4121

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Delimitazione di zone agrarie della provincia di Chieti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 4121

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 4121

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso a centoventicinque posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1960 Pag. 4122

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli al posto di insegnante di «ornato disegnato» nel Liceo artistico di Milano Pag. 4122

Concorso per titoli al posto di insegnante di «figura disegnata» nel Liceo artistico di Napoli Pag. 4125

Concorso per titoli al posto di insegnante di «figura e ornato modellato» nel Liceo artistico di Venezia Pag. 4129

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 settembre 1960, n. 1245.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nel 350° anniversario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nel 350° anniversario della morte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nel 350° anniversario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1246.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ad acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 523, del 1° dicembre 1959, e n. 90, del 23 febbraio 1960, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti ha stabilito di acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti è autorizzata ad acquistare dal dott. Mario Ginetti un appartamento sito in Chieti, corso Marrucino n. 154, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 523 e 90, rispettivamente, del 1° dicembre 1959 e del 23 febbraio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1247.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia ad acquistare una striscia di suolo pubblico di proprietà comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 934, del 7 dicembre 1959, con la quale il comune di Foggia ha stabilito di cedere alla Camera di commercio, industria e agricoltura una striscia di suolo pubblico di proprietà comunale;

Vista la deliberazione n. 156, del 29 aprile 1960, adottata dalla Camera di commercio, industria e agr-

coltura di Foggia per l'acquisto del suolo anzidetto da destinare a sottoportico della costruenda nuova sede camerale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia è autorizzata ad acquistare dal comune di Foggia una striscia di suolo, sita in Foggia, via Dante Alighieri, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 934, del 7 dicembre 1959, del comune di Foggia, e n. 156, del 29 aprile 1960, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1960, n. 1248.

Mutamento della denominazione del comune di Ulzio, in provincia di Torino, in quella di « Oulx ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ulzio (Torino) in data 1° dicembre 1958, n. 162, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune medesimo sia mutata in quella di « Oulx »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 6 aprile 1959, n. 5/6025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito a tale mutamento di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Ulzio, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Oulx ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 1960, n. 1249.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Casine del comune di Sestola (Modena).

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 8 dicembre 1941, integrato con postilla del 10 gennaio 1960 e con dichiarazioni del 15 settembre e 17 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Casine del comune di Sestola (Modena), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 1960, n. 1250.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Villapizzone del comune di Milano.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 ottobre 1954, integrato con altro decreto del 1° gennaio 1960 e dichiarazione del 19 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe, in Villapizzone del comune di Milano. Inoltre, con lo stesso decreto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa che viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera Pia Chiese e Case parrocchiali povere della Diocesi di Milano.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1960, n. 1251.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in località Taglio del comune di Donada (Rovigo).

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 18 dicembre 1959, integrato con prospetto di pari data e dichiarazione del 21 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Taglio del comune di Donada (Rovigo).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1960, n. 1252.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Bordano del comune di Bordano.

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 29 settembre 1959, integrato con prospetto e dichiarazione del 20 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in frazione Bordano del comune di Bordano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 131. — VLLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 luglio 1960.

Rinnovo della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi INA-Casa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi precitate, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e stabilisce in tre anni la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti in data 25 maggio 1957;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione di detta Commissione per un altro triennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle organizzazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi composta dai signori:

Sciarrelli dott. Armando, primo presidente onorario di Cassazione a riposo, presidente;

D'Armiento dott. Gaetano, consigliere di Cassazione, vice presidente;

Chilosi dott. Cesare, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, membro effettivo;

Scipione dott. Ciriaco, direttore generale del Debito pubblico del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, membro effettivo;

Tucci dott. Filippo, in rappresentanza della Gestione I.N.A.-Casa, membro effettivo;

Manzo avv. Antonio, direttore amministrativo della Gestione I.N.A.-Casa, in rappresentanza della Gestione I.N.A.-Casa, membro supplente;

Battistini Enzo e Tesi Renato, in rappresentanza dei lavoratori delle categorie interessate, membri effettivi;

Rufino Luciano e Pierucci Giulio, in rappresentanza dei lavoratori delle categorie interessate, membri supplenti;

Gobbi prof. Guelfo, membro effettivo e Binaghi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate.

De Luca dott. Ugo, direttore di sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, segretario. La Commissione dura in carica tre anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1960
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 327

(6891)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1960.

Composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Considerata la necessità di costituire il Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 642788/40 del 21 settembre 1960, relativa alla designazione del dott. Alfredo Di Cristina e del dott. Salvatore Viaggio, quali rappresentanti della citata Amministrazione in seno al Comitato;

Vista la lettera del Ministero dell'industria e del commercio, n. 5726 del 24 settembre 1960, relativa alla designazione del dott. Eugenio Carbone e del dott. Roberto Polini, quali rappresentanti della citata Amministrazione in seno al Comitato;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 28897 del 13 agosto 1960, relativa alla designazione del prof. Paolo Albertario e del dott. Alberto Piccioni, in rappresentanza della citata Amministrazione in seno al Comitato;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale per il commercio estero n. 7893 del 5 agosto 1960, relativa alla designazione del dott. Ludovico Groja e del dott. Renato Durand, in rappresentanza dell'Istituto stesso in seno al Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, è composto come segue:

Sottosegretario di Stato *pro-tempore* per il commercio con l'estero, presidente;

dott. Carmelo La Rosa, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo, e dott. Mario Scaparro, ispettore generale, membro supplente;

dott. Alfredo Di Cristina, direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro, membro effettivo, e dott. Salvatore Viaggio, ispettore generale, membro supplente;

dott. Eugenio Carbone, direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo, e dott. Roberto Polini, ispettore generale, membro supplente;

prof. Paolo Albertario, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e dott. Alberto Piccioni, ispettore generale, membro supplente;

dott. Ludovico Groja, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, membro effettivo, e dott. Renato Durand, capo servizio, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal prof. Ferdinando Ceracchi, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa farà carico al capitolo 16 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti del Comitato durano in carica due anni; tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1960

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1960
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 116. — SCIACCA
(6953)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, in sostituzione dell'analoga in vigore:

Tariffa 12-D, relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile immediatamente in misura decrescente per quinquenni in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo ovvero ad un'epoca prestabilita e in misura ridotta, in caso di vita dell'assicurato stesso.

Roma, addì 22 ottobre 1960

p. Il Ministro: MICHELI

(6894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Chieti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Chieti colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Lentella, Celenza sul Trigno, Furci, Torbruna, Ripateatina, Palmoli, Liscia, San Buono, Gissi, Castiglione Messer Marino, San Giovanni Lipioni, Roccaspinaveti, Fresagrandinaria.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(6907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	636,375
1 Franco svizzero	144,072
1 Corona danese	90,207
1 Corona norvegese	87,20
1 Corona svedese	120,37
1 Fiorino olandese	164,545
1 Franco belga	12,505
1 Franco nuovo (N.F.)	126,67
1 Lira sterlina	1747,175
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	23,888

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a centoventicinque posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1960.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, col quale è stato bandito un concorso per esame a centoventicinque posti di vice cancelliere e vice segretario nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Poichè occorre fissare il diario delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centoventicinque posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1960, avranno luogo in Roma, nei giorni 29 e 30 novembre 1960, alle ore otto.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca, avrà luogo in Roma, il giorno 1° dicembre 1960, alle ore otto.

Roma, addì 10 ottobre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Registro n. 9, foglio n. 261. — Bovio

(6902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di insegnante di «ornato disegnato» nel Liceo artistico di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di insegnante di «ornato disegnato» nel Liceo artistico di Milano (3° ruolo, coefficiente 271).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto

il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra della liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere a) e b) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituti d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applica-

zione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici esplicativi e i titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, Div. II, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

- a) data e luogo di nascita;
- b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

- a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;
- b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra

1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) e militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

v) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonché le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947,

n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

γ) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici pubblici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli artistici prodotti, nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altre cattedre del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso, che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1960

Registro n. 61, foglio n. 111

(6521)

Concorso per titoli al posto di insegnante di «figura disegnata» nel Liceo artistico di Napoli

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 328;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 636;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di insegnante di «figura disegnata» nel Liceo artistico di Napoli. (3° ruolo, coefficiente 271).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopraccitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra della liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere a) e b) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nel confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università o Istituti d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici esplicativi e i titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, Div. II, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartengono alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o

razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonché le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un

certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata, da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonché l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici pubblici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato medico;
- d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli artistici prodotti, nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altre cattedre del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1960

Il Ministro: **MERICI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1960

Registro n. 61, foglio n. 109

(6522)

Concorso per titoli al posto di insegnante di « figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Venezia

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, recitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli al posto di insegnante di « figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Venezia (3° ruolo, coefficiente 271).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi, in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra della liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere a) e b) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituti d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli Istituti di istruzione artistica, o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono

essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, i servizi didattici esplicati e i titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, Div. II, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

- a) data e luogo di nascita;
- b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) le eventuali condanne riportate;
- f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

- a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;
- b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;
- c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso. Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Al fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pub-

blica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella della circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fine politico nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 mar-

zo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartengono alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1935, n. 9, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 65 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonché le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi famiglia numerosi dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici pubblici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risultino esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli artistici prodotti, nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altre cattedre del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso, che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1960

Registro n. 61, foglio n. 110

(6523)